

**Il diritto della partoriente
all'anonimato: contenuto e limiti alla
luce del dettato normativo e delle
decisioni giudiziarie**

Joëlle Long, Dip. di
Giurisprudenza



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**



UNIVERSITÀ
DI TORINO

1. Premessa: un diritto
misconosciuto

2. L'evoluzione storica: dalla
«facoltà» al «diritto» della donna
e del figlio

3. Un diritto sconosciuto?

1. Un diritto misconosciuto



UNIVERSITÀ
DI TORINO

JO Perché in Italia il parto anonimo non è conosciuto? 

 In Italia, il parto anonimo non è legalmente consentito. Ciò significa che le donne che partoriscono in Italia devono fornire le loro informazioni personali e quelle del padre del bambino durante la registrazione del bambino. Questo è un requisito legale che mira a proteggere i diritti del bambino, inclusi i diritti alla cittadinanza e alla filiazione.

Tuttavia, ci sono state discussioni e proposte legislative in passato 

Fonte: ChatGPT, 30 aprile 2023

2. L'evoluzione storica: le origini



UNIVERSITÀ
DI TORINO

Regio decreto legge 8 maggio 1927, n. 798 - Ordinamento del servizio di assistenza dei fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono

Artt. 4 e 9 «fanciulli per i quali sia richiesta la pubblica assistenza, nati nei Comuni della Provincia da unioni Illegittime e denunciati allo stato civile come figli di ignoti... E' rigorosamente vietato di rivelare l'esito delle indagini compiute per accertare la maternità degli illegittimi»

Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238 - Ordinamento dello stato civile

Art. 70. «La dichiarazione di nascita è resa indistintamente da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata»

Il «diritto» vigente: le fonti normative



UNIVERSITÀ
DI TORINO

DPR 396/2000

La dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, **rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata** (art.30)

Legge 184/1983

Procedura sommaria per l'adottabilità, salvo un genitore chieda termine per il riconoscimento o sospensione d'ufficio per età del genitore ≤ 16 anni (art. 11)

L'accesso alle informazioni non è consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (art. 28 comma 7)

Decr. Igsi. 196/2003

Il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 30, comma 1, del DPR 3 novembre 2000, n. 396, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, **decorsi cento anni dalla formazione del documento**.

Durante il periodo di cui al comma 2 la richiesta di accesso al certificato o alla cartella può essere accolta relativamente ai dati relativi alla madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, osservando le opportune cautele per evitare che quest'ultima sia identificabile (art. 93 commi 2 e 3)



Il «diritto» vigente: la *ratio*

Salute della
donna

«tutelare la gestante che – in situazioni particolarmente difficili dal punto di vista personale, economico o sociale – abbia deciso di non tenere con sé il bambino, offrendole la possibilità di partorire in una struttura sanitaria appropriata»

Salute del
figlio

«parto in
condizioni
ottimali»

«distogliere la
donna da
decisioni
irreparabili per
quest'ultimo ben
più gravi»

Il «diritto» vigente: i limiti

Esperibilità nell'interesse del figlio dell'**azione per la dichiarazione giudiziale di maternità** (Cass. n.19824/2020)

Su richiesta del figlio adottato, **interpello giudiziale** nella «massima riservatezza» ai fini di una eventuale revoca della dichiarazione di non voler essere nominata (Corte cost. n.278/2013)

Accesso del figlio adottato alle informazioni anche identificative della madre **partoriente anonima se defunta** (Cass. civ., 15024/2016)



UNIVERSITÀ
DI TORINO

3. Un diritto sconosciuto?



UNIVERSITÀ
DI TORINO

- L'impressione è che le corti nazionali e internazionali tendano a semplificare il parto anonimo riducendolo a una contrapposizione tra diritto del figlio alla conoscenza delle origini e diritto della donna all'oblio, misconoscendo il fatto che il parto anonimo anzitutto protegge il diritto alla salute della donna e del figlio
- La preoccupazione è che l'ampiezza sempre maggiore dei limiti al parto anonimo finisca per svuotarlo di contenuto





UNIVERSITÀ
DI TORINO

Grazie per l'attenzione!

joelle.long@unito.it